



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

Brevi osservazioni ddl nn. 45, 118, 735 e 768 (Affido minori)

Mariella Fanuli

- Condivido gli obiettivi del programma di governo di parità dei genitori e di forma diretta del mantenimento, in quanto entrambi questi aspetti sono indispensabili per realizzare un affidamento effettivamente condiviso, formula che ritengo costituisca una scelta di civiltà rispetto ai principi da tempo ratificati e normati dal nostro Stato, adeguata ai tempi e ormai irrinunciabile in considerazione degli interessi "Tutelati".

Mi riferisco al Superiore Interesse del Minore.

Il minore vanta il diritto indisponibile a crescere in un contesto familiare sano ed equilibrato.

Gli adulti, genitori, di contro, sono onerati della responsabilità (genitoriale) di crescerlo, educarlo istruirlo entrambi con pari dignità e senza prevaricazione alcuna (art.316 c.c. della "Responsabilità Genitoriale" con sostituzione della "Patria Potestà", dall'art.39 L.154 del 2013 entrata in vigore il 7 febbraio 2014).

Il fanciullo ha diritto ad avere relazioni stabili e significative con entrambi i genitori, diritto che è limitato solo ove ciò appaia nel suo superiore interesse (Cfr. articolo 24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e previo comportamento pregiudizievole accertato con provvedimento ex art. 330 e 333 codice civile.

Il minore è quindi titolare del diritto alla vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il che comporta l'obbligo positivo per gli Stati di porre in essere tutte le misure necessarie a garantire, al fanciullo, un contesto familiare funzionale al suo sviluppo.

Da questo PRINCIPIO ogni progetto di Legge non può più prescindere.

Anzi questo "dovrebbe", cominciare a rappresentare il PRINCIPIO Informatore ed ispiratore di tutta la normativa che coinvolge i minori ed a tutela degli stessi garantendone, così, l'attuazione concreta.

Ogni pronuncia giurisdizionale, pertanto, deve essere finalizzata a promuovere il benessere psicofisico del bambino e a privilegiare l'assetto di interessi più favorevoli a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana all'interno della famiglia.

Corollario di tanto è che i diritti degli adulti cedono dinanzi ai diritti del fanciullo, con l'ulteriore conseguenza che essi stessi trovano tutela solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

Si può dire così che i diritti degli adulti, nel settore familiare, acquistano una **portata funzionale** alla protezione del bambino soggetto debole della relazione e bisognoso di Maggiore tutela.

Ho letto quindi con vivo interesse le proposte contenute nei D.D.L. 45, 768,118 e 735, ma purtroppo in nessuna di esse, o meglio in una solo di esse, come specificherò dopo, ho visto soddisfatti questi principi e realizzati gli obiettivi. E tanto nemmeno nella più discussa, ddl 735.

Vi è una omissione di base: **IL MINORE** e soprattutto, **IL MINORE SOGGETTO DI DIRITTO E TITOLARE DI DIRITTI INDISPONIBILI**.

L'enfasi che è oggi necessaria, deve tendere ad un giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi che sono in gioco;
l'Individuo da una parte, il minore e la società nel suo insieme, dall'altra, *attribuendo un'importanza decisiva e determinante, all'interesse del minore il quale, ove occorre, può prevalere su quello dei genitori.*

Non è facile percepire dai DDL in esame ed in particolare dal testo del disegno legge 735 che questa visione d'insieme di tutti gli interessi in gioco sia prevista e ancor più garantita.

La filosofia delle proposte di legge n.45 e 735, si basano proprio sulla figura del mediatore familiare e sul procedimento di mediazione familiare: tutto è predisposto per trovare un eventuale accordo tra i genitori.

La partecipazione del minore è prevista solo se entrambi i genitori sono d'accordo, e in caso di minori che abbiano già raggiunto i 12 anni.

Il FOCUS, invece, dovrebbe essere il MINORE la cui TUTELA deve far muovere i genitori in conflitto ed in questo senso, operare la mediazione familiare

Sicuramente, di per sè l'idea del ricorso al mediatore familiare, predisponendo una durata massima di tale procedura in sei mesi è a mio avviso molto positiva, e rispecchia scelte già introdotte in altri stati membri del Consiglio d'Europa.

Occorre, però, valutare in profondità la questione dei costi di tale procedimento, in modo che non sia una procedura riservata solo a chi possa permetterselo ed altresì il momento in cui a detto professionista bisogna rivolgersi atteso che nel frattempo, il minore, non deve patire la conflittualità genitoriale riuscendo a viverli i genitori e la cura e l'istruzione, che gli stessi devono riservargli.

Al contrario, nell'esame dei DDL,

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

-Si continua a parlare di “Patria Potestà” (cfr DDL n.45 art.3) invece che di “responsabilità Genitoriale” come introdotta, in sua sostituzione con D.Lgs n.154 del 2013, entrato in vigore il 7 febbraio del 2014.

- Ed in particolare, nel DDL 735, in merito alla modalità di richiesta e di esercizio dell'affido condiviso **il minore diviene parte passiva delle relazioni familiari**, sottoposto, o almeno così in concreto appare, all'autorità degli adulti, dando al termine di responsabilità genitoriale la connotazione pratica della obsoleta "patria potestà".

Leggendo, poi, le modifiche proposte all'art.8 del disegno legge, vi è la possibilità che il presidente accolga le proposte indicate da uno solo dei coniugi ritenendole congrue e non contrarie all'interesse della prole.

Ma com'è possibile ritenere congrue e non contrarie all'interesse della prole, le proposte indicate da uno solo dei coniugi proprio in ragione dell'espressa necessità che il minore ha bisogno di entrambi i genitori, salvo i pregiudizi, accertabili ai sensi degli artt. 330-333 c.c..

Dalla lettura sembra che non vi sia un'analisi a sé dell'interesse supremo della prole.

Anzi, l'art. 16 del DDL 735, che prevede la modifica dell'articolo 337 octies del codice civile, relativo ai poteri del giudice all'ascolto dei Minori, pur rimanendo invariato, nel primo comma, al secondo comma, prevede che l'ascolto del minore debba essere sempre svolto alla presenza del giudice, che deve essere videoregistrare, consentendo alle parti di assistere in un locale separato e collegato, mediante video.

Le stesse, poi, possono presentare domande per mezzo del giudice il quale deve vietare quelle manifestamente in grado di suscitare conflitti di lealtà verso uno dei genitori.

Tutto questo, oltre a ciò che può suscitare nel minore rispetto all'intervento delle parti nell'ascolto, oggetto di interventi esperti del benessere psico-fisico del minore, se viene ricordato con l'articolo 24 relativo alla clausola di invarianza finanziaria secondo cui, dall'attuazione di questa legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimane e rimarrà ove non emendato, inapplicato poichè risulterà impossibile garantire in ogni Tribunale o almeno nella stragrande maggioranza dei Tribunali d'Italia, l'ascolto del minore così come previsto dal secondo comma dell'articolo 16.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

Con ciò, facendo venire meno l'unica tutela prevista in favore del MINORE che per un attimo, diveniva parte dei procedimenti come accade in molti Stati dell'unione.

Leggo con molto interesse le modifiche all'art.11, sull'esclusivo interesse a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre, anche se a questo punto parlerei di genitori, e non unicamente di padre e madre, al fine di ricomprendere ogni tipo di vita familiare che si viene a creare, così come previsto dalla L.76 del 2016.

Nella parte dedicata ai principi generali si rammenta come la Corte Europea dei Diritti Umani, sottolinea nelle diverse pronunce intervenute, quanto per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisca un elemento fondamentale della vita familiare (Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 58, CEDU 2002) e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione (K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 151, CEDU 2001 VII).

Di contro, però, nei DDL oggi all'esame, nonostante vi siano descritti, i medesimi intenti, si continua a parlare di "residenza abituale" e non di doppia "residenza/domicilio" con ciò, togliendo dignità ad uno dei genitori in favore dell'altro ed in danno del minore e delle sue relazioni.

Processualmente, si prevede il reclamo alle ordinanze del giudice istruttore su cui tanto si è discusso rispetto alla reclamabilità delle ordinanze presidenziali e che moltiplicherebbero i tempi delle decisioni oltre che il contenzioso, in danno al minore, in una materia in cui l'immediatezza è determinante per tutelare quotidianità, relazioni e cura dello stesso.

Limitare l'ingerenza dello Stato e fare in modo che lo stesso operi con interventi immediati avente come FOCUS il minore e la tutela dei suoi interessi, renderebbe effettiva la tutela della prole.

Pena, le condanne già inflitte dalla CEDU.

L'adeguatezza di una misura, infatti, si giudica dalla e sulla rapidità della sua attuazione in quanto il trascorrere del tempo, se da un lato è fondamentale per arrivare a prendere delle decisioni e darsi del tempo per ascoltare le parti, dall'altro però, non si deve abusare del tempo perché ogni ritardo procedurale rischia di risolvere, di fatto, il problema in causa.

Un rispetto effettivo della vita familiare gli impone che relazioni future tra genitori e figlio si regolino unicamente sulla base di tutti gli elementi pertinenti e non semplicemente con il passare del tempo.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

-E' necessaria, quindi, una maggiore diligenza e rapidità nell' adottare una decisione che riguarda i diritti della prole.

E' richiesta una trattazione urgente della questione in quanto il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra figli e genitore che, in quel momento, non convive con loro.

Quando il minore subisce una rottura di relazione con i genitori o con uno solo di essi, si determina, per forza di cose, una alterazione della sua IDENTITA' con grave pregiudizio della "PERSONA".

Violazione che appare ancora più incisiva, laddove, nel DDL 735, di contro, si parli di allontanamento del minore dalla famiglia prediligendo i parenti o, in mancanza, una comunità stabilendo un periodo non superiore a due anni, dimenticando, così, che la relazione che si deve preservare e curare è quella dei genitori con i figli e di questi con i genitori senza ingerenza dello Stato né di terzi nella relazione genitoriale.

In tutto questo, poi, non si prevedono, comunque, misure tendenti a ricostituire il legame genitori figli e così, la relazione familiare, laddove recuperabili in ragione del tempo trascorso e dei traumi subiti, preferendo privare il minore delle relazioni primarie e facendo "pagare" allo stesso, l'incapacità adulta di assumere quella responsabilità genitoriale, acquisita con la nascita del figlio.

Io riterrei, invece che applicare strumenti come quelli previsti nel 709 ter c.p.c. ad oggi poco applicato, determinerebbe misure "educative" e formative per i genitori poco "responsabili", che richiederebbero un impegno all'adulto, favorendo la tutela dell'interesse del minore senza con ciò privarlo delle sue relazioni.

Interessante, a tale proposito, la previsione della misura dei lavori socialmente utili, in aggiunta alle altre, prevista nella formulazione del nuovo art. 709 ter all'esame del DDL 735, mantenendo, però, la sanzione più lieve, quale l'ammonimento.

Ciò sicuramente, in casi di pregiudizio, aiuterebbe a riportare la situazione nell'alveo della tutela dell'interesse del minore in quanto soggetto di diritto, preservando la sua identità.

Questi sono gli interventi da prevedere e che a mio avviso, possono realizzarsi sicuramente ed anche, per il tramite della Mediazione Familiare.

Fondamentale, però diventa il momento in cui la stessa deve intervenire ed allo stesso modo i tempi di durata ed i costi poichè, personalmente ritengo che tutto

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

questo deve avvenire dopo aver sposato i principi enunciati con riguardo al Superiore Interesse del Minore, FOCUS e pertanto, FARO degli interessi in gioco e del temperamento degli stessi.

Bisognerebbe iniziare, così a parlare un linguaggio comune tanto con riguardo ai principi, quanto ai diritti ed ai doveri degli adulti nei confronti del minore; minore inteso come “soggetto” di diritto e “titolare di “diritti indisponibili” e non oggetto di diritto come lo si continua ad intendere nei diversi DDL oggi all’esame.

Senza mai dimenticare che per i figli ed i genitori, stare insieme costituisce l'elemento fondamentale della vita familiare e questo è quanto determina l'identità del minore ed a questo dovrebbe tendere la mediazione familiare una volta chiariti ai coniugi i loro obblighi ed il peso delle loro azioni rispetto ai figli.

Questo cambio di prospettiva, con FOCUS sul MINORE, continuando nella lettura dei DDL sottoposti alla mia attenzione con la convocazione odierna, non emerge, e tanto nonostante i principi in linea con quanto ratificato dal nostro Stato sin dal 1989 e previsto dalla CEDU e gli intenti espressi in premessa nei DDL in questo senso.

Emerge, di contro, la ricerca spasmodica di una tutela degli interessi adulti, mantenendo il carattere della “prevalenza” di un genitore rispetto all’altro con ciò continuando a garantire la supremazia di un genitore rispetto all’altro, togliendo quella “stessa” dignità che il nostro ordinamento ha già normato e la normativa europea continua a chiederci con forza nonostante i principi ratificati (cfr. sanzioni CEDU, inflitte all’Italia, per esempio, nel caso Improta del 2017, ecc.) a tutela dei minori coinvolti.

Vi è l'obbligo delle autorità di adottare tutte le misure necessarie per facilitare la relazione tra genitori e figlio e non predisponendo misure tendenti a limitarle come si evince dai DDL in esame rispetto, tra l’altro alla L.54/2006, contenente già tutti i principi richiesti e che hanno determinato, per la precisa e puntuale applicazione da considerarsi, caso per caso, le linee guida.

Alla fine, le autorità nazionali dovranno rendere conto alla Corte Europea dei Diritti Umani cui siamo sottoposti, se sono state o meno adottate tutte le misure necessarie per facilitare il rapporto genitori/figli, misure, intese come necessarie e che si potevano ragionevolmente esigere allo stato dei fatti.

Il sorgere delle difficoltà dovute al rifiuto da parte di un genitore con il quale il figlio vive rispetto alla relazione che questi deve avere con l'altro genitore, l'arbitrario cambio di residenza del minore operato da un genitore senza il consenso dell'altro,

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

la sostituzione del pediatra arbitrariamente effettuato da un genitore senza consenso preventivo dell'altro, deve essere risolto IMMEDIATAMENTE dalle autorità competenti.

Queste, infatti, devono adottare tutte le misure adeguate per sanzionare tale mancanza di collaborazione con effetto formativo/educativo.

E questo non può, una volta accaduto, che essere risolto dal giudice e, lavorato, quanto a modalità e tempi, dal mediatore familiare, un pò secondo le modalità adottate dal Tribunale di Milano con il Rito Partecipativo e l'introduzione della fase dei GOT già mediatori familiari, al fine di preservare ed ove possibile, migliorare le relazioni degli adulti con il MINORE.

Tutti i principi fino ad ora espressi, sono tutti contenuti nella L.54/2006 e nelle modificazioni via via intervenute con la L.154/2013 e 76/2016.

Oggi, invece, con questi DDL, si vorrebbe elevare a "legge" ciò che fino a ieri era prassi, in contrasto con i principi attualmente normati e recepiti da molto tempo ma ancora, disapplicati.

E' proprio grazie all'articolato normativo fino ad oggi posto a disposizione dell'operatore del "diritto" che è stato possibile pervenire alla tutela del benessere psico-fisico del minore, ricorrendo ai diversi gradi di giudizio per addivenire, in alcuni casi, all'applicazione di principi spesso disattesi in danno della tutela del Superiore Interesse del Minore, sacrificato per l'interesse adulto.

Tutto questo, tra l'altro, vede oggi, a differenza da ieri, con la L.54/2006, obbligatoriamente, il tramite, si badi bene, di una professionalità, quale il "mediatore familiare" che pare, però, debba essere "rivisto" nelle competenze e nel tipo di lavoro da svolgere atteso, fra l'altro, il richiamo fatto alla mediazione civile, nonché ad una figura di "nuova creazione", il "coordinatore genitoriale", che fino ad oggi non era stata qualificata nelle competenze e nelle funzioni ma che nel DDL, prende forma e si sostanzia in modo generico tanto da confondersi con il mediatore familiare.

Ciò che si avverte è la spasmodica ricerca di un accordo "pre" giudiziale per contemperare gli interessi degli adulti coinvolti prescindendo, però, dal minore che diviene parte passiva delle sue relazioni, nonostante le tutele ed i diritti ad esso riconosciuti.

In realtà questo sarebbe un grande risultato e significherebbe l'inizio del recupero della "famiglia" e delle relazioni laddove ci fosse la consapevolezza dell'adulto di dover apprestare immediatamente una tutela per i figli al fine di evitare i pregiudizi richiamati e la Mediazione Familiare fosse a ciò rivolta.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

Ma il tutto, appare, venga fatto, scegliendo però la via fino ad oggi praticata dal sistema legale diversamente dal normato, ovvero:

-collocazione prevalente, in contrasto con la BIGENITORIALITA' e l'AFFIDO CONDIVISO svuotando così la dignità che ad ogni genitore deve riconoscersi a tutela dei figli e per i figli;

S'invoca poi il mantenimento diretto, contraddicendosi però contestualmente con il richiamo alle spese ordinarie e straordinarie e con la previsione, perciò, di un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore che nulla ha a che vedere con l'Affido condiviso secondo i principi richiamati, apparendo somigliante più al diritto di visita riconosciuto ad uno dei genitori secondo le modalità dell'esercizio della Patria Potestà e più rispondente all'affido esclusivo.

Certamente in questo modo ci sarebbero meno resistenze ma quelle appena enunciate, sono "figure e modalità" create dalla giurisprudenza, che fino ad oggi, non assurgevano a principi di legge e che, in pratica, qualora non emendati, lo diventerebbero.

L'obiettivo, pare diventi il seguente:

abbandoniamo i figli pur di "accontentare" in qualche modo i genitori (che, nel DDL vengono chiamati "padre" e "madre" con ciò, parrebbe, lasciando fuori la "famiglia" ridefinita secondo la legge 76/2016), con una garanzia di permanenza di "non meno di 12 giorni" al mese compresi i pernotti che nulla ha a che fare con l'affido condiviso così come definito con le premesse di cui sopra, nelle "linee Guida del Tribunale di Brindisi" ;

S'introducono, poi, a giustificazione dell' "allontanamento" di un genitore, "nuovi" pregiudizi quali:

"trascuratezza"- "Inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore" che gli imporrebbero di "rinunciare", così estraneandola, la figura genitoriale interessata, per effetto dell'applicazione di opinabilissimi ed incerti parametri.

Stessi parametri che la CEDU ha fortemente attaccato (cfr. ad esempio caso del 2017 Barnea e Caldararu contro Italia, in cui la Corte ha ricordato che la scissione di una famiglia costituisce una ingerenza gravissima ed una misura che porti ad una situazione di questo tipo deve essere fondata su considerazioni ispirate all'interesse del minore.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

Ciò vuol dire che non si può basare la decisione di limitare e/o interrompere la relazione genitore figlio sulle difficoltà della famiglia di offrire condizioni materiali adeguate al minore, ma bisogna provare a trovare altre misure per cercare di aiutare quella famiglia anche con interventi che “lo stato” è chiamato ad effettuare a tutela dei soggetti bisognosi.

Tanto determinerebbe, come più volte ribadito, lo svuotamento della richiamata "identità" del fanciullo che è il risultato del "mantenimento delle relazioni Genitoriali e Familiari".

Ciò su cui si sta insistendo è un cambio di prospettiva.

Il punto di partenza non sono gli adulti bensì i minori ed intorno alla tutela degli interessi degli stessi e dell'attuazione dei diritti indisponibili di cui sono titolari dopo l'abbandono della Patria Potestà e con l'avvento della Responsabilità genitoriale, si devono basare gli interventi proposti dai DDL in esame.

Ciò che si chiede è un articolato normativo da migliorare ma rispetto all'attuazione dei principi già esistenti e rimasti ad oggi, inapplicati come dimostrano le prassi giudiziarie.

E' per tutto questo che il Gruppo che rappresento, con le Linee Guida di Brindisi ha preso le distanze:

proprio in ragione della mancata tutela del Superiore Interesse del Minore.

Il modello di Brindisi, che potremmo definire della parità e delle pari opportunità, restituisce, al figlio la centralità, dandogli la possibilità di relazionarsi flessibilmente con i **genitori** in funzione dei suoi bisogni, proprio perché questi sono **posti nel provvedimento in condizioni di assoluta priorità ed ove possibile, parità.**

Modello che ritrovo con piacere nel ddl 768 nel testo allegato per la convocazione odierna.

In esso i genitori hanno una previsione di pari dignità, obblighi, responsabilità e tempi, ma questo solo garanzia a indispensabile premessa affinché il figlio possa gestire il proprio tempo flessibilmente, con pari opportunità nell'accesso a ciascuno di essi.

Per cui se alla fine di un anno si verificano differenze queste non dipendono da differenze rigide tra i genitori, ma dalle occasionali necessità dei figli.

L'anno successivo potrà verificarsi l'opposto.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)



Avv. Mariella Fanuli
Patrocinante in Cassazione

In definitiva, quindi, il ddl 768 è rigido solo nella tutela dei diritti/doveri costituzionali di ciascun genitore, ma flessibilissimo nella tutela del diritto dei figli a una vera bigenitorialità, ossia alle pari opportunità

In conclusione, la riflessione a cui noi operatori del diritto ed il legislatore è chiamato è che fino ad oggi, nonostante i principi normati e recepiti dal nostro Stato in relazione alle diverse Convenzioni, IL MINORE, nella conflittualità dei genitori, è stato "oggetto" ove gli interessi degli adulti rappresentano il "soggetto", per le prassi sviluppatasi.

Il minore, in tutto questo, ovviamente non c'entra, ma se ne assume ogni onere.

La richiesta è adattare la giustizia alle esigenze del minore e degli adolescenti per rendere effettiva la loro protezione.

Una giustizia in una società adultocentrica, Child Friendly.

Ringrazio tutti per l'ascolto e l'attenzione ricevuta.

Piazza Lama n.51

Tel./Fax 0831.091425 - Cell. 334.2523991

PEC: fanuli.mariella@coabrindisi.legalmail.it

72024 - O R I A (BR)